

Art. 1. – Istituzione

1. E' istituita nel Comune di Solero la "Consulta Giovanile Comunale", quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

Art. 2. – Scopi

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere facoltativo e non vincolante, su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
2. La Consulta inoltre:
 - è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
 - propone progetti inerenti i giovani, l'organizzazione di dibattiti, ricerche ed incontri ed altre iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
 - può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

Art. 3. – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile: l'Assemblea, il Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente e il segretario.

Art. 4. – L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle associazioni territoriali che hanno aderito alla Consulta Giovani e da tutti coloro che aderiscono alla Consulta aventi un'età compresa tra i 16 e i 35 anni.
2. Partecipano altresì all'Assemblea coloro che, di età superiore ai 35 anni, abbiano comunicato al Direttivo il proprio interesse a partecipare senza aver ricevuto diniego.
3. Le Associazioni devono presentare richiesta scritta di adesione al Presidente che ne inserisce l'esame nell'ordine del giorno della riunione del Direttivo successiva la presentazione. La richiesta verrà accettata se approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Direttivo. Ogni Associazione designerà un proprio rappresentante dandone comunicazione scritta al Presidente; i rappresentanti potranno essere sostituiti in ogni tempo.
4. Le adunanze sono pubbliche potendo assistervi tutti gli interessati; la partecipazione è limitata esclusivamente ai componenti l'Assemblea.
5. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti in seno al Direttivo mediante votazione palese per alzata di mano ritenendosi eletti coloro che raggiungano il maggior numero di voti; a parità di voti si procederà al ballottaggio.
6. Compete inoltre all'Assemblea formulare le proposte di deliberazione da proporre al Consiglio nonché le proposte di iniziative attribuite alla Consulta.

7. Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse e si considereranno approvate a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 5.– Direttivo

1. Fanno parte del Direttivo:
 - il Presidente ed il Vice-presidente;
 - un rappresentante per ogni associazione territoriale che aderisce alla Consulta Giovanile. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante dandone comunicazione scritta al Presidente;
 - una rappresentanza dei giovani composta da almeno quattro membri di età compresa tra i 16 e i 35 anni, eletti per la durata di un anno tramite votazione dall'Assemblea nel corso di adunanza appositamente convocata.
2. Il direttivo si rapporta con l'Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative proposte dalla Consulta e collabora per loro organizzazione.
3. Le decisioni proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse e si considereranno approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 6. – Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente è di diritto un consigliere comunale nominato dal Sindaco e dura in carica per tutto il suo mandato.
2. Il Vicepresidente è eletto dal Direttivo fra i propri componenti che rappresentino i giovani e cessa dalla carica al cessare dell'incarico di rappresentanza.
3. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.
4. Il Segretario, viene eletto dal Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica un anno. Alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
5. Il Segretario, per ogni incontro dell'Assemblea e del Direttivo, redigerà un verbale riportante i componenti presenti ed i contenuti discussi. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Art. 7. – Convocazione della Consulta

1. Gli organi della Consulta Giovanile sono convocati dal Presidente di propria iniziativa avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.
2. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dalla Consulta Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali o 2/3 dei componenti il Direttivo.
3. L'avviso di convocazione sarà effettuato mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dai componenti e mediante manifesti affissi negli spazi delle affissioni comunali.
4. La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, o funzionari comunali.

Art. 8. – Sede

1. La sede della Consulta Giovanile è il Municipio. Le riunioni si devono tenere in locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. L'utilizzo di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 9. – Rapporti con il Consiglio Comunale

1. La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e ogni volta che si dibattano questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali è richiesto un suo parere) presentando osservazioni e proposte. Queste relazioni avvengono tramite il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 10. – Regolamento

L'Assemblea della Consulta potrà approvare con apposito Regolamento interno disposizioni per disciplinare il funzionamento dei propri organi.